



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Marco Analdi - Antonella Bolla
CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

SEGUICI SU



www.ansaldiassociati.it

www.marcoansaldicommercialista.it

14.05.2018

INFORMATIVA FISCALE DEL 14 MAGGIO 2018

Con la presente informativa presentiamo una rassegna delle principali novità introdotte nel nostro ordinamento in materia fiscale e del lavoro.

- INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE: approvati i primi 69 (ISA) pag. 2
- FATTURAZIONE ELETTRONICA pag. 2
- SISMA BONUS: detrazione per l'adozione di misure antisismiche pag. 2
- ACCONTO 2018 IMU E TASI pag. 3
- DETRAZIONE ACQUISTO DI CARBURANTE: mezzi di pagamento idonei pag. 4
- IPERAMMORTAMENTO: PERIZIA ANCHE DOPO L'INVESTIMENTO pag. 4
- I CHIARIMENTI SULLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE pag. 5
- ASSEGNO DI NATALITA': LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL 2018 pag. 6
- CONTRIBUTO SERVIZI *BABY-SITTING* E SERVIZI ALL'INFANZIA: istanze 2018 pag. 6
- NUOVA REGOLAMENTAZIONE *PRIVACY* pag. 6
- NOVITÀ DEL GARANTE *PRIVACY* PER GESTIONE DELLE *MAIL* pag. 7
- NOVITÀ GARANTE *PRIVACY* PER VIDEOSORVEGLIANZA SU AUTOVEICOLI pag. 8
- LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ pag. 8
- MANCATO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI: calcolo temporale pag. 9
- PRESTAZIONI DEL FIS pag.10
- REQUISITI ACCESSO PENSIONE DAL 2019 pag.10
- APE VOLONTARIO - LE ISTRUZIONI INPS pag.12
- PROGRAMMAZIONE FERIE E GODIMENTO PERMESSI RESIDUI pag.13

Lo studio resta a disposizione per gli approfondimenti del caso.

INDICI DI AFFIDABILITA' FISCALE: approvati i primi 69 indici di affidabilità fiscale (ISA)

Ai sensi dell'articolo 9-bis, D.L. 50/2017 dal periodo di imposta 2018 cesseranno di produrre effetti le disposizioni normative relative all'applicazione dei parametri e degli **studi di settore**.

Il decreto del 23 marzo 2018 ha fissato la soglia massima di ricavi o compensi per l'applicazione degli ISA a 5.164.569 euro, approvando i primi **69 indici sintetici di affidabilità fiscale**, dei quali 29 riguardanti il commercio, 8 relativi alle professioni, 17 per l'area dei servizi e 15 per il comparto manifatturiero.

Viene esplicitato nel decreto che i contribuenti potranno dichiarare ulteriori componenti positivi rilevanti per la determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, dell'Irap e ai fini Iva, per migliorare il proprio profilo di affidabilità fiscale.

FATTURAZIONE ELETTRONICA**Via libera dall'Europa all'introduzione della fattura elettronica generalizzata**

Lo scorso 27 settembre 2017 l'Italia ha chiesto alla Commissione europea una deroga per introdurre nel nostro ordinamento un sistema di fatturazione elettronica obbligatoria per i soggetti Iva (esclusi minimi e forfettari).

La Legge di Bilancio per il 2018, anticipando la risposta delle autorità europee, ha previsto l'obbligo di fatturazione elettronica dal 1° gennaio 2019 tra gli operatori economici "privati", con ulteriore anticipo alla data del 1° luglio 2018 per quanto riguarda le fatture relative alle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti e alle prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una pubblica amministrazione.

L'Unione Europea ha autorizzato l'Italia con la decisione in commento ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio e a disporre che l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all'accordo dei destinatari. **L'autorizzazione ha effetto dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2021.**

SISMA BONUS: detrazione per l'adozione di misure antisismiche

L'agevolazione per interventi di miglioramento sismico degli edifici (detrazione Irpef/Ires) può essere fruita anche da coloro che, possedendo o detenendo l'immobile in base ad un titolo idoneo, decidono di demolirlo e ricostruirlo con la stessa volumetria di quello preesistente.

Tale intervento, infatti, rientra tra quelli di ristrutturazione edilizia e non di nuova costruzione. In risposta all'interpello di tre comproprietari, inoltre, viene chiarito che questi soggetti possono dividere le spese in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuno. Infine, la risoluzione afferma che ai lavori di demolizione con ricostruzione si applica l'aliquota Iva agevolata del 10% prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che le opere siano qualificate come tali dalla relativa documentazione amministrativa.

ACCONTO 2018 IMU E TASI

Si ricorda la prossima scadenza del versamento dell'IMU e della TASI sugli immobili posseduti; di seguito la sintesi delle adempimenti da rispettare.

Si rammenta che, per entrambi i tributi, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale possesso (a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero).

Versamenti

Imu e Tasi vengono versate integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata la sola Imu dei fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello **0,76%** (il Comune, eventualmente, può stabilire a suo favore, una maggiorazione sino allo 0,3%).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente (quindi quelle del 2017), mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote 2018, se approvate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote 2017).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2018	18 giugno 2018	Aliquote 2017
Saldo 2018	17 dicembre 2018	Aliquote 2018 (se approvate entro 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro il 18 giugno 2018 (nel qual caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso).

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo:

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

Codice tributo Tasi	Immobile	Destinatario versamento
3958	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3959	Fabbricati rurali a uso strumentale	Comune
3960	Aree fabbricabili	Comune
3961	Altri fabbricati	Comune

DETRAZIONE ACQUISTO DI CARBURANTE: mezzi di pagamento idonei

L'Agenzia delle entrate, con provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, ha indicato le forme di pagamento qualificato ai fini della detraibilità dell'Iva sull'acquisto di carburanti e lubrificanti, in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2018.

La L. 205/2017 ha, infatti, introdotto, con decorrenza 1° luglio 2018, una serie di limitazioni alla detraibilità dell'Iva relativa all'acquisto di carburanti e lubrificanti destinati a aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, subordinando le stesse all'utilizzo di forme di pagamento qualificato.

Il provvedimento dell'Agenzia delle entrate ha precisato che, oltre alle carte di credito/debito e prepagate, l'acquisto di carburanti e lubrificanti può essere effettuato con **tutti i mezzi di pagamento oggi esistenti diversi dal denaro contante**: bonifico bancario o postale, assegni, addebito diretto in conto corrente

PER L'IPERAMMORTAMENTO PERIZIA CONSENTITA ANCHE DOPO L'INVESTIMENTO

Con la risoluzione n. 27/E del 9 aprile 2018 l'Agenzia interviene sul tema degli investimenti in beni strumentali tecnologici che consentono una **maggiorazione del 150% del costo** al fine del calcolo dell'ammortamento deducibile (cosiddetto Iper ammortamento): secondo l'Amministrazione finanziaria, **la perizia può essere resa anche successivamente alla realizzazione dell'investimento, senza che il bonus venga perso o decurtato**.

L'agevolazione competerà a decorrere dall'esercizio in cui sarà disponibile la perizia giurata.

L'iper ammortamento

La legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) oltre a prorogare il super ammortamento, ha prorogato anche l'iper ammortamento, introdotto dalla L. 232/2016.

Si tratta di una disciplina particolarmente incentivante per gli investimenti ad elevato impatto tecnologico (cosiddetti "**industria 4.0**"): si tratta di beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica/digitale delle imprese, ricompresi nell'Allegato A della L. 232/2016, ai quali viene attribuito un incremento del costo deducibile pari al 150% (quindi, un bene di costo 100, può essere dedotto per 250).

La deduzione del maggior costo non avviene in unica soluzione all'atto dell'acquisto, ma segue il processo di ammortamento del bene.

La legge di bilancio per il 2018 ha disposto la proroga dell'agevolazione per i beni strumentali nuovi:

- acquisiti dal 01.01.2018 al 31.12.2018, ovvero
- acquisiti entro il 31.12.2019 (in questo caso l'orizzonte temporale è maggiore), se l'investimento è avviato nel 2018 con versamento di un acconto almeno in misura pari al 20% del costo di acquisizione.

I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SULLA TASSAZIONE DELLE SOCIETÀ AGRICOLE

Come noto, l'articolo 2, D.Lgs. 99/2004, con l'intento di incentivare l'utilizzo delle forme societarie nel comparto primario, ha introdotto la figura delle società agricole.

Esse consistono nelle società di persone, di capitali e cooperative che rispettano i seguenti parametri:

- ➔ la ragione o denominazione sociale contiene l'indicazione di "società agricola" e
- ➔ l'oggetto sociale prevede l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135, cod. civ..

Successivamente, l'articolo 1, comma 1093, L. 296/2006 ha introdotto la possibilità per le società agricole, con l'esclusione delle Spa e delle Sapa, di poter optare per la determinazione del reddito, che rimane di impresa, secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir e quindi catastalmente.

Le modalità applicative dell'opzione sono state regolamentate con il D.I. 213/2007 a cui ha fatto seguito la circolare n. 50/E/2010 e recentemente la **risoluzione n. 28/E dell'11 aprile 2018** che affronta, in questo caso, alcune tematiche specifiche.

Di seguito si riepilogano schematicamente i chiarimenti offerti.

Modalità di opzione	Vale il comportamento concludente salvo, in caso di omessa comunicazione, la possibilità di applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 11, comma 1, D.Lgs. 471/1997, senza possibilità di <i>remissione in bonis</i>
Partecipazione al consolidato fiscale	Le società agricole che hanno optato per la determinazione del reddito su base catastale, in assenza di un espresso divieto, e fermo restando il possesso dei requisiti ordinariamente richiesti, possono partecipare al consolidato fiscale
Plusvalenze minusvalenze beni immobili e su	In caso di possesso del bene da almeno un triennio, è possibile optare per la rateizzazione della plusvalenza in 5 periodi di imposta, anche in costanza di regime catastale
Interessi passivi	Non è possibile, in vigenza di opzione, utilizzare, in abbattimento del reddito determinato catastalmente, interessi indeducibili riportati da precedenti esercizi ai sensi dell'articolo 96, comma 4, Tuir.
Ace	Non è possibile, in caso di consolidato fiscale in cui partecipa una società agricola che determina il reddito secondo le regole di cui all'articolo 32, Tuir, utilizzare l'eccedenza Ace generata dalla controllante in abbattimento del reddito complessivo netto globale di gruppo. A tal fine, per determinare l'eventuale capienza del reddito complessivo globale rispetto alla deduzione Ace, lo stesso dovrà essere nettizzato della parte afferente la società agricola.

ASSEGNO DI NATALITA': LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER IL 2018

L'Inps, con circolare n. 50 del 19 marzo 2018, ha riepilogato le principali disposizioni vigenti per l'assegno di natalità di cui alla L. 190/2014, così come specificate nelle circolari e nei messaggi dell'Istituto, applicabili all'assegno di natalità di cui all'articolo 1, commi 248-249, L. 205/2017.

L'assegno di natalità è infatti riconosciuto anche per **ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018** e, con riferimento a tali soggetti, è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.

CONTRIBUTO SERVIZI *BABY-SITTING* E SERVIZI ALL'INFANZIA: istanze 2018

L'Inps, con messaggio n. 1428 del 30 marzo 2018, ha offerto istruzioni per la presentazione delle domande 2018 per fruire del **contributo per i servizi di *baby-sitting*** e per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), L. 92/2012.

L'Istituto ricorda che, in seguito all'abrogazione del lavoro accessorio, a partire dall'anno 2018 il *voucher* per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* viene rinominato "**Contributo per l'acquisto di servizi di *baby-sitting***" e viene erogato secondo le modalità previste per il Libretto Famiglia: i *voucher* già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.

Entro il 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o in parte i *voucher* oggetto di acquisizione telematica non utilizzati, con il conseguente reintegro del corrispondente congedo parentale. Pertanto, i *voucher* non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato termine perderanno validità.

La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 356, L. 232/2016.

NUOVA REGOLAMENTAZIONE *PRIVACY*

A far data dal 25 maggio 2018, entrerà in vigore il nuovo Regolamento UE 2016/679 in tema di *privacy*, sostituendo di fatto la normativa interna ex D.Lgs. 196/2003.

Le nuove disposizioni avranno un serio impatto su tutti gli operatori che trattano dati personali e sensibili, sia in termini di adempimenti che, eventualmente, di sanzioni comminabili. Per tale motivo vi esortiamo a porre la massima attenzione verso tale novità.

La lunghezza e la specificità del Regolamento citato non ne permettono una sintesi che possa dirsi anche solo minimamente esauriente. Ciò che è utile qui rilevare, è l'interesse posto sul piano del trattamento dei dati citati, assieme a quello della cura e della custodia dei dati medesimi, sia in termini di rischio di distruzione che di sottrazione (fisica o informatica).

Ciò investe, dunque, un profilo legale – formale e un aspetto più prettamente organizzativo, legato al corretto assetto degli strumenti *hardware* e *software*.

Solo ai fini informativi si evidenziano alcuni *link*, alla pagina dell'Autorità Garante per la *privacy*:

- <http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue> (in generale e con richiami a specifici istituti);
- <http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/8036793> (*Faq*).

NOVITÀ DEL GARANTE *PRIVACY* PER GESTIONE DELLE *MAIL*

Si informa che il Garante *privacy*, con la *newsletter* del 29 marzo 2018, ha reso noto che con il provvedimento 1.2.2018, n. 53, ha considerato illegittimo il controllo massivo e la conservazione illimitata delle *email* da parte del datore di lavoro, in violazione della normativa sulla protezione dei dati e di quella sulla disciplina lavoristica, che poi ha utilizzato i dati acquisiti per licenziare per motivi disciplinari un lavoratore.

In particolare, il datore di lavoro trattava in modo illecito i dati personali contenuti nelle *email* in entrata e in uscita, anche di natura privata e goliardica, scambiate dal lavoratore con alcuni colleghi e collaboratori. I dati raccolti nel corso di un biennio erano poi stati utilizzati per contestare un provvedimento disciplinare cui era seguito il licenziamento del dipendente, poi annullato dal giudice del lavoro.

Lo stesso lavoratore ha presentato reclamo al Garante *privacy*, che ha disposto il divieto al trattamento di dati personali effettuato sulle *email* aziendali dei dipendenti. Il divieto è stato motivato sulla base dei seguenti principi:

- innanzitutto non era stata consegnata ai dipendenti alcuna informazione su modalità e finalità di raccolta e conservazione dei dati relativi all'uso della posta elettronica, né con un'informativa individualizzata né attraverso la *policy* aziendale;
- la società, inoltre, conservava in modo sistematico i dati esterni e il contenuto di tutte le *email* scambiate dai dipendenti per l'intera durata del rapporto di lavoro e anche dopo la sua interruzione, e non con sistemi di gestione documentale in grado di individuare selettivamente i documenti che avrebbero dovuto essere via via archiviati, violando così i principi di liceità, necessità e proporzionalità stabiliti dal Codice *privacy*. Inoltre, la conservazione estesa e sistematica delle *mail*, la loro memorizzazione per un periodo indeterminato e comunque amplissimo nonché la possibilità per il datore di lavoro di accedervi per finalità indicate in astratto, consente il controllo dell'attività dei dipendenti, in violazione delle norme previste dallo Statuto dei Lavoratori.

È opportuno evidenziare, oltre alle ovvie difficoltà nel sostenere in sede civile la legittimità del licenziamento, che il Garante procede con la valutazione dell'eventuale sussistenza dei presupposti per la contestazione di violazioni amministrative nei confronti della società, in relazione all'omessa informativa agli interessati per i trattamenti effettuati attraverso il servizio di posta. Inoltre, ai sensi dell'articolo 170, Codice *privacy*, chiunque, essendovi tenuto, non osserva il provvedimento di divieto del Garante è punito con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e che, ai sensi dell'articolo 162, comma 2-ter, Codice *privacy*, in caso di inosservanza del medesimo provvedimento, è altresì applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da 3.000 a 180.000 euro.

NOVITÀ DEL GARANTE *PRIVACY* PER VIDEOSORVEGLIANZA SU AUTOVEICOLI

Il Garante *privacy*, con il provvedimento registrato in data 1° marzo 2018, n. 123, ha reso noto importanti principi anche nell'utilizzo di dispositivi di videosorveglianza su autoveicoli.

A seguito di una verifica preliminare relativa all'installazione sui veicoli aziendali di un dispositivo denominato "Roadscan DTW", predisposto per essere posizionato sul parabrezza anteriore dei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale, che consente, anzitutto, la raccolta e la registrazione delle immagini relative alla sede stradale prospiciente il veicolo, nonché, anche in assenza di eventi automaticamente rilevati dal sistema, su comando attivato direttamente dall'autista, le immagini della zona interna del veicolo. Il Garante ha proceduto con le seguenti raccomandazioni, al fine di ritenere legittimo il trattamento dei dati:

- i dati raccolti in occasione di un sinistro potranno essere conservati sino alla scadenza del termine di prescrizione di eventuali azioni connesse al verificarsi di sinistri in occasione dell'effettuazione del servizio di trasporto pubblico.
- i dati relativi alla localizzazione tramite GPS non potranno essere utilizzati al fine del rintracciamento *on line* del veicolo, né per definire a posteriori i percorsi effettuati;
- gli utenti e i terzi dovranno essere informati, attraverso la predisposizione di un modello semplificato di informativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, Codice *privacy*, dell'effettuazione di un trattamento di dati personali mediante rilevamento delle immagini in caso di sinistro;
- ai dipendenti, in specie ai conducenti dei veicoli, unitamente agli elementi di cui all'articolo 13, Codice *privacy*, dovranno essere fornite le informazioni sulla natura dei dati trattati e sulle caratteristiche del dispositivo in relazione alle finalità mediante lo stesso perseguite;
- l'accesso ai dati dovrà essere consentito ai soli soggetti che, in ragione delle mansioni svolte o degli incarichi affidati, possono prenderne legittimamente conoscenza;
- la società dovrà notificare il trattamento al Garante, ai sensi del vigente articolo 37, Codice *privacy*, con specifico riferimento ai dati relativi alla localizzazione, qualora il trattamento abbia effettivamente inizio prima del 25 maggio 2018 (tenendo conto che tale adempimento non sarà più dovuto in data successiva al 25 maggio p.v., ai sensi del Regolamento UE 2016/679).

LA DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

L'Agenzia delle entrate, con circolare n. 5/E/2018, in merito alla detassazione dei premi di risultato ha precisato i seguenti aspetti:

- gli importi massimi detassabili sono pari a **euro 3.000 e euro 4.000** (quest'ultimi in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori in accordi sottoscritti);
- i limiti devono essere verificati considerando tutte le erogazioni nel corso del periodo d'imposta anche ove provenienti da altri datori di lavoro;
- possono beneficiare della detassazione i lavoratori con un reddito di lavoro dipendente non superiore a **80.000 euro** nell'anno precedente; a tal fine:

- ➔ non concorrono i redditi soggetti a tassazione separata (arretrati e Tfr);
- ➔ per i beneficiari dell'agevolazione in quanto lavoratori rientranti dall'estero si dovrà prendere a riferimento l'intero reddito prodotto all'estero;
- ➔ per i lavoratori che lavorano all'estero dovrà essere preso a riferimento la retribuzione convenzionale;
- ➔ per i lavoratori esteri che lavorano all'estero (e quindi con redditi esenti) si dovrà prendere a riferimento il reddito prodotto all'estero.

ove previsto nell'accordo collettivo il premio potrà essere sostituito nei beni e servizi di cui all'articolo 51, commi 2, 3 e 4, Tuir:

- ⇒ contributi alla previdenza complementare;
 - ⇒ contributi a casse sanitarie;
 - ⇒ azioni;
 - ⇒ auto ad uso promiscuo;
 - ⇒ utilizzo immobile;
 - ⇒ prestiti;
 - ⇒ trasporto ferroviario.
- l'azienda priva di rappresentanza sindacale interna potrà recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l'imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale; in caso di gruppi di impresa il risultato economico che determina il premio deve essere verificato nella singola azienda;
 - potranno essere erogati premi sotto forma di anticipazioni e/o acconti;
 - in caso di beni di risultati trasformati in *voucher* ai fini fiscali sarà rilevante il momento della percezione, ossia dell'opzione e non il momento della spesa del buono.

MANCATO VERSAMENTO RITENUTE PREVIDENZIALI - CALCOLO TEMPORALE

Con la recente sentenza n. 10424/2018, le SS.UU. Penali della Corte di Cassazione hanno chiarito il rilevante problema legato alla figura di reato per mancato versamento di ritenute previdenziali.

L'attuale disciplina, infatti, prevede un trattamento differenziato, tra sanzione amministrativa e penale, a seconda che l'omissione raggiunga o superi, in un anno, un determinato valore totale:

- ➔ omissione fino a 10.000 euro annui: sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro;
- ➔ omissione superiore a 10.000 euro annui: reclusione fino a 3 anni, con multa fino a 1.032 euro.

Al fine di valutare il superamento, o meno, della soglia annua di 10.000 euro, saranno da considerare le omissioni di versamento avvenute tra il 16 gennaio di un determinato anno (riferibili alle retribuzioni del dicembre dell'anno precedente) e il 16 dicembre del medesimo anno (riferibili alle retribuzioni novembre dello stesso anno).

PRESTAZIONI DEL FIS

Con il messaggio n. 1403/2018, l'Inps ha fornito chiarimenti sulle circolari n. 176/2016 e n. 170/2017 in tema di prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà del Fondo di integrazione salariale (FIS).

Innalzamento del tetto aziendale

Il limite massimo in base al quale ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal FIS è detto tetto aziendale. Tale limite è stato innalzato da 4 a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal datore di lavoro, contestualmente all'abrogazione della disposizione che prevedeva, al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni per i primi anni di operatività del Fondo, una deroga transitoria, fino al 2021, all'originario limite di 4 volte, oggi abrogato.

Pertanto, per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa decorrenti dall'anno 2018, ciascun datore di lavoro può accedere alle prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale in misura non superiore a 10 volte l'ammontare dei contributi ordinari dovuti dal medesimo datore di lavoro, tenuto conto delle prestazioni già deliberate a qualunque titolo a favore dello stesso.

Resta confermata la previsione per cui le prestazioni sono erogate nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo.

Durata massima delle prestazioni

In merito alla durata massima complessiva delle prestazioni per ciascuna unità produttiva, l'Inps ha precisato che, ai fini del calcolo della durata massima complessiva, la durata dell'assegno di solidarietà viene computata nella misura della metà entro il limite di 24 mesi nel quinquennio mobile. Oltre tale limite la durata di tali trattamenti viene computata per intero.

Domanda con ticket

Il *ticket* deve essere richiesto obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda *on line*, utilizzando l'apposita funzionalità "Inserimento ticket", a tal fine prevista all'interno della procedura di inoltro della domanda al Fondo. Pertanto, il *ticket* non deve essere richiesto tramite l'applicativo "Gestione ticket". In allegato al messaggio è stato reso disponibile uno stralcio dal manuale utente esplicativo delle modalità di accesso all'invio della domanda e all'inserimento del ticket contestualmente alla compilazione della domanda.

REQUISITI ACCESSO PENSIONE DAL 2019

Con circolare n. 62/2018, l'Inps riepiloga i contenuti del D.D. 5 dicembre 2017 del Ministero dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Detto decreto ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità.

Di fatto, quindi, a partire dal 2019, anche per effetto dell'adeguamento alla speranza di vita, il traguardo della pensione si allontana.

Si riportano di seguito, in sintesi, i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, alla pensione anticipata e alla pensione di anzianità con il sistema delle c.d. quote, adeguati agli incrementi della speranza di vita, come previsto dal D.D. 5.12.2017.

Resta salva l'applicazione dell'adeguamento in parola anche in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Pensione di vecchiaia: requisito anagrafico

Il requisito per la pensione di vecchiaia per gli iscritti all'Ago, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata è il seguente:

Anno	Età pensionabile
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	67 anni
Dal 1° gennaio 2021	67 anni*
* Requisito da adeguare alla speranza di vita.	

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico che consente l'accesso alla pensione di vecchiaia con un'anzianità contributiva minima effettiva di 5 anni e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 71 anni.

Pensione anticipata: requisito contributivo

Il requisito per la pensione anticipata è il seguente:

Anno	Uomini	Donne
Dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020	43 anni e 3 mesi (2249 settimane)	42 anni e 3 mesi (2197 settimane)
Dal 1° gennaio 2021	43 anni e 3 mesi* (2249 settimane)	42 anni e 3 mesi* (2197 settimane)
* Requisito da adeguare alla speranza di vita.		

Con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, l'adeguamento all'incremento della speranza di vita deve altresì applicarsi al requisito anagrafico che consente l'accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del c.d. importo soglia mensile e che, dal 1° gennaio 2019, si perfeziona al raggiungimento dei 64 anni.

APE VOLONTARIO - LE ISTRUZIONI INPS

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, con la circolare n. 28/2018, ha finalmente diramato le istruzioni in materia di richiesta di certificazione e di domanda di accesso all'APE volontario, l'atteso **strumento di anticipo pensionistico** istituito dalla Legge di Bilancio 2017. L'anticipo pensionistico sarà autofinanziato dal cittadino richiedente e prevede 2 fasi: una erogativa di percezione dell'APE e una di restituzione all'Istituto di credito per tramite dell'Inps, con un piano di ammortamento di durata ventennale.

L'APE volontario

Dopo l'accordo fra il Governo e le 3 sigle confederali siglato nel settembre del 2016, la L. 232/2016 ha previsto una forma del tutto innovativa di pre-pensionamento, **autofinanziato da parte degli assicurati**, il c.d. APE volontario (anticipo pensionistico a garanzia finanziaria) che ha accolto, fin dalla sua prima formulazione, una variante aziendale, pensata per agevolare l'esodo dei dipendenti vicini alla pensione.

La platea dei beneficiari

Secondo le specifiche Inps, coloro che potranno legittimamente richiedere l'anticipo pensionistico dovranno presentare, al momento della richiesta di certificazione dei requisiti, 6 condizioni:

1. possedere un'età anagrafica non inferiore 63 anni di età al momento della richiesta;
2. possedere un'età anagrafica che permetta di accedere alla pensione di vecchiaia dopo almeno 6 mesi dalla partenza dell'APE volontario, ed entro massimo 3 anni e 7 mesi, senza tenere in considerazione in tale limite massimo eventuali discostamenti previsionali causati da adeguamenti a speranza di vita superiori alle stime già elaborate nel giugno 2017 dal Mef;
3. possedere non meno di 20 anni di contribuzione al diritto in una delle Gestioni assicurative Inps;
4. nel caso di richiedenti con il primo accredito contributivo posteriore al 31.12.1995 (c.d. nuovi iscritti): il trattamento pensionistico corrispondente a quanto maturato al momento della richiesta di certificazione dovrà essere corrispondente o maggiore a almeno 1,5 volte l'assegno sociale (valore corrispondente a 679,50 euro nel 2018);
5. l'importo di pensione già accantonato nella posizione assicurativa del richiedente deve essere pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo pensionistico, che nel 2018 corrisponde a 710,39 euro, al netto della trattenuta mensile operata per 20 anni dall'Inps a titolo di rata del piano di ammortamento siglato al momento della materiale richiesta di APE;
6. la rata di prelievo dell'APE, insieme ad altre eventuali rate di prestito che incideranno sulla pensione di vecchiaia, non potrà superare il 30% del valore della pensione al netto dell'imposizione fiscale e di eventuali altri prelievi mensili come debiti verso l'erario.

A differenza dell'APE sociale o della pensione anticipata per lavoratori precoci, l'APE volontario è completamente compatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente, autonoma o parasubordinata e il suo importo risulta cumulabile con la percezione di qualsiasi prestazione a sostegno del reddito.

PROGRAMMAZIONE FERIE E GODIMENTO PERMESSI RESIDUI

Con l'avvicinarsi dell'estate si ripropongono in maniera più sentita una serie di problematiche connesse al godimento di ferie e permessi.

Rispetto alle ferie occorre ricordarsi dell'obbligo normativo connesso al loro godimento entro precise scadenze (almeno due settimane nell'anno di maturazione, il residuo entro 18 mesi dal termine dell'anno di maturazione, salvo diversa regolamentazione contrattuale) e alla conseguente pretesa dei contributi sulle ferie non godute nei termini.

Quanto ai permessi, istituto di origine contrattuale, gli stessi sono a disposizione dei lavoratori, ma i contratti collettivi stabiliscono di norma i termini ultimi per il loro godimento, pena la loro monetizzazione.

Si propone di seguito un *fac-simile* che le aziende possono utilizzare per definire il godimento di eventuali ferie o permessi residui.



Carta intestata
Ai lavoratori
Loro sedi

Oggetto: fruizione di giorni di ferie e permessi residui

Con la presente Le comunichiamo, conformemente a quanto previsto dalle norme di riferimento, dal Ccnl applicato, dal Regolamento aziendale in vigore e dalle prassi aziendali in essere, che entro il _____ dovranno essere fruiti i giorni di ferie e di permesso maturati al _____.

Pertanto, avendo in arretrato, relativamente al periodo sopra indicato, _____ giorni di ferie dovrà fruirne in base alla seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____

Quanto ai permessi arretrati, pari a _____ ore, proponiamo la seguente calendarizzazione:

- _____
- _____
- _____

La preghiamo di contattare l'Ufficio del personale/_____ nel caso in cui, nelle giornate sopra indicate, vi siano improrogabili esigenze di servizio e/o personali che non consentono la fruizione delle ferie/permessi.

In tal caso, l'Azienda provvederà a comunicarle la nuova collocazione temporale dei giorni di ferie/permessi da smaltire, fermo restando il termine ultimo sopra indicato per smaltire l'arretrato.